

BILANCIO

In consultazione gli emendamenti Oic sulla rilevazione dell'acquisto di beni con opzione di rivendita

di Fabio Landuzzi

OneDay Master

Bilancio e contabilità delle cooperative. La fiscalità

Scopri di più

L'Oic ha posto in consultazione un insieme di proposte di **emendamenti ai Principi contabili nazionali** già approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Oic le quali, come esposto nel comunicato stampa di accompagnamento, dovrebbero aver tenuto già conto anche di **alcuni suggerimenti provenienti dal mondo professionale e delle imprese**. È previsto che la consultazione si concluda **a fine luglio**, con l'obiettivo di rendere disponibile la **versione finale** degli emendamenti **entro la fine dell'anno**.

In questo contesto, viene riferito che all'Oic è anche pervenuta una **richiesta di chiarimento** circa la contabilizzazione, nel bilancio della **società acquirente**, di quei contratti che prevedono l'acquisto di un bene con la previsione del **diritto del compratore** stesso di poter **rivendere il bene al venditore** dopo un determinato periodo di tempo ad un **prezzo prefissato** (vendita con diritto di rivendita o **put option**).

Dal **lato del cedente**, infatti, quanto alla **rilevazione del ricavo**, l'operazione è **regolata dall'Oic 34** e precisamente al paragrafo A9; coerentemente al criterio del **trasferimento sostanziale dei rischi e benefici**, dal lato del venditore del bene, è, quindi, previsto che questi rilevi il ricavo **solo se è ragionevolmente certo** che il bene venduto **non verrà retrocesso** dal compratore, ossia quando è ragionevolmente certo che la **put option non sarà esercitata** (ad esempio, perché il prezzo fissato per la rivendita del bene è significativamente inferiore al suo atteso **valore di mercato alla data in cui l'opzione di retrovendita** può essere esercitata).

Diversamente, laddove questa **ragionevole certezza non sussistesse**, il venditore dovrebbe rilevare l'operazione come se si trattasse di una **vendita con obbligo di riacquisto** e, quindi, quando – come nella maggior parte dei casi che si incontrano nella pratica professionale – il **prezzo di vendita è superiore al prezzo di riacquisto**, l'operazione avrebbe comunque una **natura operativa**, ma il venditore dovrebbe iscrivere in contropartita della somma ricevuta per la vendita iniziale, un **debito verso il cessionario** corrispondente al prezzo pattuito per il riacquisto; nello stesso tempo la **differenza positiva fra il prezzo di vendita e quello di riacquisto** rappresenterebbe un **risconto passivo** espressivo del corrispettivo ricevuto per aver

concesso l'uso del bene al compratore, e sarà, quindi, riversato a conto economico **per competenza in quote costanti** come provento operativo (voce A5 – Altri ricavi e proventi) lungo **il periodo intercorrente fra la prima vendita e il riacquisto**.

Ora, spostando l'angolo di osservazione dal lato del compratore, si osserva come il **criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici** sia previsto anche dall'Oic 13 e dall'Oic 16 per la rilevazione iniziale delle **rimanenze** e delle **immobilizzazioni materiali**, come pure dall'Oic 24 per la rilevazione in bilancio dei **beni immateriali** dove è richiesto che il cessionario dei beni immateriali assuma il **potere di usufruire dei benefici economici futuri** derivanti dal bene stesso **e possa limitarne l'accesso da parte di terzi**.

La **rilevazione in bilancio** dell'acquisto di rimanenze, immobilizzazioni materiali e beni immateriali, quando è **ragionevolmente certo** che il bene acquistato **non venga poi rivenduto** al venditore appare, quindi, **coerente con le prescrizioni dell'Oic 13, Oic 16 e Oic 24**.

La **proposta di emendamento** dell'Oic rispetto a questi **tre Principi contabili** sta, quindi, **nello specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio** – rispettivamente, a seconda della sua natura, come rimanenza, immobilizzazioni materiale o bene immateriale – solo **se la società acquirente è ragionevolmente certa che l'opzione di rivendita non sarà esercitata**.

Diversamente, ove così non fosse, il **bene rimarrebbe iscritto nel bilancio del venditore**.

Ad esempio, nel caso di **beni merce**, se il **prezzo di acquisto è superiore al prezzo di rivendita**, l'acquirente iscriverebbe un **credito pari al prezzo di rivendita** del bene ed un **risconto attivo** per la differenza positiva tra **l'importo pagato ed il prezzo di rivendita**. Un risconto che sarebbe poi **riversato per competenza a conto economico**.

L'Oic ritiene che questa **specifica sia appunto coerente con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici** previsto dall'Oic 34 dal lato del cedente, e abbia il pregio di **evitare che lo stesso bene possa figurare iscritto tra le attività di due società diverse**: il venditore, che ritiene ragionevolmente certo che l'opzione *put* sarà esercitata dal cessionario, e lo stesso cessionario, in assenza di una esplicita indicazione prescritta anche con **riguardo alla sua posizione nei principi contabili di riferimento** (Oic 13, 16 e 24).